

## Brevi riflessioni sul Can. 702 C.I.C.

### *Some remarks about Can. 702 C.I.C.*

Anna Sammassimo<sup>1</sup>

**Sommario:** Il can. 702 dell'attuale Codice di diritto canonico stabilisce che quanti legittimamente escono dall'istituto religioso o ne sono stati legittimamente dimessi non possono esigere nulla dall'istituto stesso per qualunque attività in esso prestata (§1) ma l'istituto deve comunque osservare equità e carità evangelica verso il religioso che se ne separa (§2). Il saggio intende illustrare la condizione del religioso dimissionato ed i doveri dell'istituto.

**Parole chiave:** istituto religioso, dimissione di un religioso, equità, carità.

**Abstract:** Can. 702 CIC 1983 states that those who depart from a religious institute legitimately or have been dismissed from it legitimately can request nothing from the institute for any work done in it (§1) but the institute must observe equity and the charity of the gospel toward a member who is separated from it (§2). This essay intends to illustrate the condition of the dismissed religious and the duties of the institute.

**Keywords:** religious institute, dismissal of members, equity, charity.

### 1. La condizione del religioso dimesso.

Una volta dimesso dall'Istituto cui appartiene, il religioso non può pretendere nessun compenso o corrispettivo per l'attività svolta a favore di questo, secondo le disposizioni del can. 702<sup>2</sup>. Ciò che lo legava ad esso, infatti, non era un rapporto di lavoro subordinato o di prestazione d'opera, ma un atto di carità e di altruismo; da ciò deriva, pertanto, che il dimesso non possa rivendicare alcun tipo di remunerazione o stipendio a causa di un'attività lavorativa svolta a favore dell'Istituto<sup>3</sup>.

1 Ricercatrice di diritto canonico ed ecclesiastico presso l'Università degli Studi di Padova.  
2 V. DE PAOLIS, *La vita consacrata nella Chiesa*, Venezia 2010, p. 590; CIC 1983, can. 702.  
3 J. TORRES, *Forme di separazione dei membri dall'Istituto*, in *Commentarium pro religiosis et missionariis*, XCIX (2017), p. 85.

La giustificazione di questa scelta del legislatore canonico si trova nel voto di povertà: il religioso si era impegnato a mettere il frutto del proprio lavoro, o di una propria qualunque attività, a disposizione della comunità di appartenenza: proprio la sua promessa di amore e di donazione verso l'Istituto spiega questa condizione<sup>4</sup>. La professione religiosa, infatti, in quanto tale, non può avere un valore economico e ciò che lega i membri e l'Istituto dev'essere considerato come una relazione familiare a tutti gli effetti<sup>5</sup>. Se così non fosse, si finirebbe per qualificare gli istituti religiosi come delle aziende: i rapporti con i loro componenti, pertanto, verrebbero considerati come delle relazioni sussistenti tra un datore di lavoro e un lavoratore dipendente e ciò finirebbe per snaturare gli istituti stessi<sup>6</sup>.

Tali prescrizioni non sono valide soltanto per il caso della dimissione del religioso, ma per qualsiasi forma legittima di separazione dall'Istituto di vita consacrata: esse valgono, dunque, tanto per i religiosi che vengono dimessi dall'Istituto, quanto per quelli che decidono legittimamente di abbandonarlo<sup>7</sup>.

Queste disposizioni sono contenute, però, in un canone che riguarda propriamente la dimissione: può pensarsi che tale scelta del legislatore stia a sottolineare che, dato che la dimissione presuppone la commissione di un delitto o di una trasgressione molto grave, un religioso che abbia abbandonato la vocazione, agendo in questo modo così radicale, a maggior ragione non sia meritevole di alcunché<sup>8</sup>.

Il divieto di esigere qualcosa dall'Istituto, peraltro, riguarda qualsiasi ambito: il religioso dimesso, cioè, non può pretendere un compenso nemmeno sulla base di titoli diversi da un'attività lavorativa svolta o

4 V. DE PAOLIS, *La vita consacrata nella Chiesa*, cit., p. 590.

5 D. BOREK, *L'esercizio della potestà coattiva nella Chiesa con particolare riferimento alla dimissione dei religiosi: (studio giuridico-storico)*, Roma 1999, pp. 241-242.

6 F. CICCIMARRA, Come conciliare il "dovere giuridico" dell'istituto a fornire a coloro che abbandonano legittimamente la vita religiosa prestazioni varie ex caritate et aequitate, con il "non-diritto" di costoro a ricevere alcunché per il lavoro svolto (c. 702)?, in *Vita Consacrata: Rivista di studi e informazione per istituti religiosi e secolari*, XXVII (1991), p. 890.

7 J. TORRES, *Forme di separazione dei membri dall'Istituto*, cit., p. 86.

8 D.J. ANDRÉS, *Il diritto dei religiosi: commento esegetico al codice*, Roma 1996, 2° ed., p. 656.

da un'opera prestata a favore della comunità, come un risarcimento di danni eventualmente subiti per un incarico qualsiasi portato a termine durante la professione<sup>9</sup>.

Tale prescrizione pone il dimesso in una condizione problematica: egli si trova a non disporre di alcun reddito per vivere, magari dopo una permanenza di molti anni in un istituto religioso; potrebbe incontrare, oltretutto, molte difficoltà nella ricerca di una nuova fonte di sostentamento. L'Istituto, pertanto, non può ignorare totalmente un religioso dimesso se questi sia bisognoso e non abbia del denaro o dei beni patrimoniali su cui fare affidamento<sup>10</sup>.

## 2. I doveri dell'Istituto.

La dimissione o l'uscita di un religioso rappresenta sempre una vicenda molto dolorosa per l'Istituto a cui l'individuo apparteneva. Nel caso della dimissione, in particolare, si tratta di un esito inevitabile a cui approdare quando un membro commetta dei fatti estremamente gravi. Con un provvedimento di dimissione, o comunque di separazione, in ogni caso, si spezza ogni legame tra il religioso e l'Istituto, poiché una relazione tra queste due parti non avrebbe più senso di esistere, considerata l'inidoneità dell'ex religioso alla vita consacrata.

Ciò che, invece, continua, seppur temporaneamente, a rimanere sussistente, è la preoccupazione e la cura che l'Istituto deve avere nei confronti di un suo ex componente, di solito privo, subito dopo la dimissione o l'uscita, di mezzi di sostentamento: le ipotesi possono essere differenti e vanno considerate con attenzione. Molto spesso, infatti, il religioso separato dall'Istituto potrebbe essere un individuo anziano, malato e debole, incapace di procurarsi autonomamente una nuova fonte di reddito attraverso la quale condurre un'esistenza dignitosa; può verificarsi, però, anche il caso di un religioso di mezza età, magari entrato giovanissimo nell'Istituto e privo, quindi, di esperienze lavorative pregresse: nonostante la questione anagrafica, pertanto, potrebbe essere comunque impreparato a fronteggiare una situazione di questo tipo. Il

9 Ibidem.

10 Y. SUGAWARA, Separazione imposta ai membri dell'istituto religioso, in *Periodica de re canonica*, CVI (2017), p. 189.

problema della ricerca di un lavoro, dunque, riguarda qualsiasi persona, che può essere un soggetto di qualunque età, che sia inesperto o poco abile. O ancora si può pensare, ad esempio, al caso di un chierico che, dopo la dimissione, non sia ancora stato accolto presso un altro Vescovo e si trovi in una situazione di indigenza<sup>11</sup>. La diversità di ogni situazione impone, pertanto, una valutazione differente ogni volta.

L'Istituto, di sicuro, non può voltare lo sguardo altrove: deve comunque andare incontro alle esigenze economiche dell'ex religioso<sup>12</sup>. In base alle circostanze del caso concreto e in considerazione delle necessità, delle possibilità e delle condizioni di salute dell'individuo, cioè, l'Istituto è tenuto a provvedervi adeguatamente: per farlo, deve osservare i criteri dell'equità e della carità evangelica, secondo il disposto del can. 702 § 2<sup>13</sup>.

L'aiuto che dev'essere fornito, peraltro, non è soltanto strettamente economico, ma anche morale, sociale e spirituale, soprattutto nella prima fase della separazione<sup>14</sup>. Ciò che rileva è che l'Istituto deve necessariamente procurarlo: è investito, cioè, di un dovere giuridico e morale vero e proprio nei confronti del religioso, che deriva non da un corrispondente diritto soggettivo del suo destinatario, che nulla può esigere, ma dalla carità evangelica: essa, prima di tutto, infatti, rappresenta un valore fondamentale che deve ispirare ogni azione ed un obbligo vero e proprio, valido non solo nei confronti dei Superiori dell'Istituto, ma di ogni cristiano<sup>15</sup>.

Tale supporto viene offerto, però, solo nei confronti di coloro che si siano distaccati legittimamente dall'Istituto: ci si riferisce sia ai membri che sono stati dimessi, sia a quelli che hanno abbandonato la vita consacrata, purché nel rispetto delle disposizioni codicistiche: un religioso che fuoriesca dall'Istituto illegittimamente, infatti, non solo non

11 D. BOREK, *L'esercizio della potestà coattiva nella Chiesa con particolare riferimento alla dimissione dei religiosi: (studio giuridico-storico)*, cit., p. 242.

12 Ibidem.

13 CIC 1983 can. 702 § 2.

14 Ibidem.

15 F. CICCIMARRA, *Come conciliare il "dovere giuridico" dell'istituto a fornire a coloro che abbandonano legittimamente la vita religiosa prestazioni varie ex caritate et aequitate, con il "non-diritto" di costoro a ricevere alcunché per il lavoro svolto (c. 702)?*, cit., p. 889.

è meritevole di alcuna retribuzione per un lavoro eventualmente svolto a favore dell'Istituto, ma non può pretendere da quest'ultimo nemmeno una forma di sostentamento secondo carità ed equità<sup>16</sup>.

È opportuno precisare, per prima cosa, che l'aiuto da elargire non è eterno, ma dura fino a quando il bisognoso non trovi un lavoro o, comunque, una fonte di mantenimento<sup>17</sup>. Occorre, inoltre, considerare in che modo l'equità e la carità debbano guidare l'Istituto nel far fronte, in via temporanea, alle condizioni del religioso separato. In base all'equità l'Istituto può agire in diversi modi, in considerazione delle esigenze della situazione concreta: può offrire un appoggio per favorire il reperimento di un posto di lavoro, oppure una pensione minima, ma sufficiente<sup>18</sup>.

Il concetto di equità, però, non ha un significato univoco: è opportuno, pertanto, capire di che cosa si tratta, con particolare riferimento al valore di tale nozione nel diritto canonico. Quest'ultimo, infatti, non vuole dettare soltanto regole di condotta volte a guidare l'azione del legislatore e del giudice, ma intende anche comportarsi come una scuola di giustizia e di carità<sup>19</sup>. L'applicazione rigorosa del diritto, cioè, dev'essere temperata dallo spirito e dall'animo umano per risolvere una questione nella maniera più giusta e comprensiva possibile<sup>20</sup>.

L'equità di cui si parla, allora, è, in primis, quella naturale della tradizione giuridico-romana; ad essa, però, si combina quella canonica la quale, invece, è correlata alla vita consacrata e ha, dunque, una valenza soprannaturale e divina: in questo modo, cioè, si vuole garantire che ogni caso singolo venga trattato non solo secondo le disposizioni del diritto, ma anche secondo misericordia<sup>21</sup>. Più precisamente, l'equità è da intendersi come una virtù interiore di ogni uomo, che è in grado di andare al di là della legge positiva e del diritto puro quando siano in gioco questioni morali: solo in questo modo il diritto canonico ritiene

---

16 J. TORRES, *Forme di separazione dei membri dall'Istituto*, cit., p. 86.

17 Ivi, p. 87.

18 Ibidem.

19 R. OMBRES, Giustizia ed equità nel nuovo codice di diritto canonico latino: note introduttive, in *Apollinaris*, LXI (1988), p. 729.

20 Ibidem.

21 D.J. ANDRÉS, *Il sussidio caritativo a quelli che abbandonano gli Istituti. Passato, presente e futuro dell'istituzione*, cit., p. 58.

possibile garantire la giustizia nei vari casi concreti<sup>22</sup>. L'uso esclusivo del diritto, infatti, non è sempre sufficiente per approdare a ciò che è moralmente giusto<sup>23</sup>.

Il criterio della carità evangelica, invece, viene utilizzato solitamente per individuare la giusta misura dell'aiuto da fornire: essa è utile, cioè, al fine di scegliere la forma di sostentamento e il suo ammontare più adeguato, ma non eccessivo, rispetto allo stato di necessità dell'interessato<sup>24</sup>. La carità, in particolare, è un precetto molto ampio e ben più profondo di quello di giustizia, il cui rispetto è imposto non solo a coloro che decidano di appartenere alla vita consacrata, ma a tutti i cristiani del mondo, per tendere alla perfezione e agire come farebbe il Signore<sup>25</sup>.

Essa obbliga l'Istituto ad agire correttamente, però, anche nei confronti di coloro che restano fedeli e che, quindi, perseverano nella vocazione: non si può eccedere, pertanto, nella concessione dell'aiuto al dimesso o al separato in altro modo, soprattutto se da ciò possa derivare un danno economico a coloro che rimangono religiosi<sup>26</sup>. L'Istituto, infatti, non dispone di risorse illimitate e sarebbe inopportuno ed ingiusto destinarle a coloro che si siano distanziati dalla vita consacrata, a scapito dei membri che rimangono diligenti.

Viene segnalato, però, che una modalità per garantire un ausilio ai dimessi o usciti e per risolvere problemi di questo genere potrebbe essere l'iscrizione dei membri dell'Istituto ad organismi di previdenza e assistenza sociale, come suggerito dalla Congregazione per gli istituti religiosi e secolari<sup>27</sup>.

L'Istituto, pertanto, nel rispetto dei limiti considerati, può scegliere liberamente, in base alla situazione specifica, la modalità con la quale procurare sostegno economico e sociale al religioso dimesso o uscito il

22 O. GIACCHI, *La norma del diritto canonico*, in *Ephemerides iuris canonici*, XXXIII (1977), p. 16.

23 Ivi, pp. 16-17.

24 J. TORRES, *Forme di separazione dei membri dall'Istituto*, cit., p. 87.

25 D.J. ANDRÉS, *Il sussidio caritativo a quelli che abbandonano gli Istituti. Pasato, presente e futuro dell'istituzione*, cit., p. 58; J.B. BEYER, *La vita consacrata: prospettive di avvenire*, in *Vita Consacrata: Rivista di studi e informazione per istituti religiosi e secolari*, XXX (1994), p. 698.

26 G.F. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa mistero di comunione: compendio di diritto ecclesiale*, Roma 2014, p. 292.

27 Ibidem.

quale, contro la sua volontà, si ritrovi in uno stato di bisogno; l'atteggiamento a cui è tenuto nei confronti di quest'ultimo, dunque, viene definito con il termine di sussidio caritativo<sup>28</sup>. Quest'ultimo, attualmente, è un vero e proprio istituto canonico universale e vincolante, che i Superiori sono tenuti ad elargire, pur conservando una certa discrezionalità nella modalità con cui farlo<sup>29</sup>. Si badi che, però, ai fini della concessione di tale sussidio, è importante considerare anche il comportamento dell'ex religioso, il quale deve sinceramente adoperarsi nella ricerca di una nuova fonte di sostentamento: soltanto nel caso in cui non riesca in nessun modo a trovarne una sarà giusto che l'Istituto accorra in suo aiuto<sup>30</sup>. Il diritto canonico, cioè, non tollera chi pretenda di vivere a spese dell'Istituto, non adoperandosi minimamente per la ricerca di un lavoro.

L'assetto attuale, inoltre, è leggermente differente da quello precedente: durante la vigenza del codice del 1917, infatti, l'aiuto economico, urgente e immediato concesso nei confronti dei religiosi separati che ne avessero bisogno consisteva semplicemente in una prassi, seguita sulla base di carità, giustizia e responsabilità sociale, come tale non formalizzata da alcuna legge; l'Istituto, inoltre, non era costretto a fornirlo, ma poteva discrezionalmente decidere di elargirlo, se ritenuto opportuno dalle circostanze del caso<sup>31</sup>. Si trattava, peraltro, di un supporto destinato inizialmente soltanto alle religiose prive di dote o di beni patrimoniali su cui fare affidamento; solo in un secondo momento, poi, è stato esteso anche nei confronti dei religiosi<sup>32</sup>.

Alla base della quantificazione di esso vi era, di solito, un accordo tra l'Istituto e il religioso, finalizzato a garantire una copertura economica

---

28 J. RIBEIRO VALDINEI, *La dimissione dei religiosi nella legislazione della chiesa latina dal codice del 1917 al codice del 1983 con speciale riferimento alle legislazioni particolari*, Roma 2000, p. 264.

29 G. LOBINA, *Dimissioni dei religiosi e religiose negli istituti di diritto diocesano sussidio caritativo*, in *Monitor ecclesiasticus*, C (1975), p. 167.

30 J. RIBEIRO VALDINEI, *La dimissione dei religiosi nella legislazione della chiesa latina dal codice del 1917 al codice del 1983 con speciale riferimento alle legislazioni particolari*, cit., p. 265.

31 G. LOBINA, *Dimissioni dei religiosi e religiose negli istituti di diritto diocesano sussidio caritativo*, cit., p. 167.

32 D.J. ANDRÉS, *Il sussidio caritativo a quelli che abbandonano gli Istituti. Passato, presente e futuro dell'istituzione*, cit., p. 54.

a quest'ultimo per il tempo necessario alla ricerca di nuovi mezzi di sostentamento; eventuali disaccordi tra le parti venivano risolti dall'Ordinario del luogo<sup>33</sup>. Le divergenze erano, però, molto frequenti, a causa del diverso valore attribuito dalle parti alle circostanze del caso e che, inevitabilmente, conducevano ad una differente quantificazione del sussidio<sup>34</sup>. L'Istituto, comunque, non era obbligato in nessun modo a farsi carico dell'eventuale situazione di indigenza di un religioso che se ne separasse, in quanto poteva decidere liberamente di occuparsene in base alle esigenze della situazione concreta; già nel momento della formazione dei nuovi membri, peraltro, si consigliava di ribadire fortemente agli aspiranti religiosi il fatto che la pretesa di un compenso o di uno stipendio per eventuali attività svolte sarebbe stata completamente contrastante con i voti di povertà e di obbedienza<sup>35</sup>.

Nel corso degli anni, però, si è assistito ad una presa di coscienza significativa rispetto al problema degli ex religiosi bisognosi e all'importanza, quindi, della prassi del sussidio caritativo, al punto di decidere di renderla obbligatoria per legge, individuandone quelle che ancora oggi ne sono le principali caratteristiche, già valutate in precedenza e che possono essere riassunte in quattro attributi fondamentali. Si ribadisce, infatti, che tale sussidio dev'essere globale e riguardare non solo la sfera economica del religioso separato, ma anche quella morale, sociale e spirituale; dev'essere commisurato alla situazione concreta del suo destinatario, in considerazione delle abilità, dell'età e della salute di costui; occorre che esso tenga conto anche delle effettive possibilità economiche dell'Istituto, tenuto ad occuparsi, in primis, dei bisogni di coloro che rimangono fedeli e che sia, quindi, parametrato a tali esigenze; è, infine, temporaneo, non trattandosi, pertanto, di un vitalizio o simili, in quanto viene concesso costantemente solo finché dura lo stato di indigenza, per evitare che un ex religioso prenda di trascorrere la restante parte della vita a spese dell'Istituto<sup>36</sup>.

33 Ibidem. L'ordinario del luogo è il titolare della giurisdizione territoriale nei confronti di una comunità di religiosi, situata in un determinato territorio: cfr. Y. SUGAWARA, *Ordinari per i membri degli istituti religiosi*, cit., p. 417.

34 J. RIBEIRO VALDINEL, *La dimissione dei religiosi nella legislazione della chiesa latina dal codice del 1917 al codice del 1983 con speciale riferimento alle legislazioni particolari*, cit., p. 265.

35 G. LOBINA, *Aiuto ai religiosi che abbandonano l'istituto. Giurisprudenza canonica e civile*, cit., p. 450.

36 D.J. ANDRÉS, *Il sussidio caritativo a quelli che abbandonano gli Istituti. Passato, presente e futuro dell'istituzione*, cit., p. 57.

## Conclusioni

La questione dell'ex-religioso bisognoso rappresenta una delle problematiche più insidiose a cui l'Istituto deve far fronte: è per questo, quindi, che si auspicano un consolidamento e un incremento rilevante di sistemi preventivi di assicurazione sociale e di uffici in grado di favorire un reinserimento nel mondo del lavoro di tutti coloro che abbandonano o vengono dimessi da un istituto religioso<sup>37</sup>. Occorre segnalare, però, che alcuni studiosi, in dottrina, hanno manifestato dei dubbi circa la compatibilità di sistemi di assicurazione sociale con il voto di povertà, poiché questi favoriscono un distacco dalla mentalità religiosa vera e propria: un ex religioso, cioè, finirebbe per avere un atteggiamento sindacale e per vantare delle pretese che, in quanto rivolte nei confronti di un Istituto di vita consacrata, e non di un'azienda, non potrebbero mai trovare soddisfazione<sup>38</sup>.

Tali perplessità non vanno certamente trascurate; eppure la realizzazione di sistemi di questo genere risolverebbe anche il problema degli ex religiosi che si rivolgono al giudice civile per reclamare dei diritti o dei compensi per attività svolte durante la professione religiosa, in qualità di lavoratori subordinati presso l'Istituto. In passato è accaduto, infatti, proprio questo: sulla base dell'irrilevanza del diritto canonico per il diritto statale, molti ex religiosi hanno preteso in foro civile un trattamento di fine rapporto da parte dell'Istituto, ossia una sorta di liquidazione rapportata agli anni di permanenza in esso e agli incarichi svolti, comprese le pretese riguardanti la previdenza sociale in genere; ciò è avvenuto nella convinzione che di fronte all'ordinamento dello Stato le attività svolte dal religioso potessero essere considerate alla stregua di prestazioni lavorative di fatto<sup>39</sup>. Tali istanze, però, sono state rigettate tutte per due ordini di ragioni: il giudice civile, innanzitutto, non ha la competenza per decidere su questioni del genere, in virtù dell'indipendenza del diritto canonico da quello statale; in secondo luogo, è stato proprio l'ex religioso a decidere, 37 Ivi, p. 59.

38 G. DI MATTIA, *Il voto di povertà religiosa e le assicurazioni sociali*, in *Monitor ecclesiasticus*, CX (1985), p. 198.

39 F. CICCIMARRA, *Come conciliare il "dovere giuridico" dell'istituto a fornire a coloro che abbandonano legittimamente la vita religiosa prestazioni varie ex caritate et aequitate, con il "non-diritto" di costoro a ricevere alcunché per il lavoro svolto (c. 702)?*, cit., p. 891.

in passato, di intraprendere l'impegno alla vita consacrata, entrando a far parte di un Istituto che non è né un ente economico né un'impresa, ma un'esperienza di dono personale e, come tale, gratuito non potendo, pertanto, reclamare nulla una volta uscitone<sup>40</sup>. Anche per l'ordinamento civile, dunque, la professione religiosa non può essere assimilata ad un rapporto di lavoro dipendente vero e proprio, come quello disciplinato dall'art. 2094 del codice civile<sup>41</sup>.

La questione del sussidio caritativo agli ex religiosi, in ogni caso, rimane ancora oggi priva di una disciplina specifica predeterminata; i criteri di equità e carità sono gli unici strumenti di cui l'Istituto dispone per valutare come far fronte alle esigenze di un suo ex membro, dovendo analizzarne sempre la situazione, l'età, i titoli eventualmente posseduti, le abilità, lo stato di salute<sup>42</sup>. L'Istituto, poi, può sicuramente trattare diversamente un individuo a seconda della causa alla base della sua separazione dalla vita consacrata: non si può aiutare allo stesso modo, infatti, un religioso che abbia semplicemente abbandonato l'Istituto, di propria volontà e per valide ragioni e uno che abbia commesso un delitto, provocando scandalo e altre ripercussioni negative sulla comunità di appartenenza<sup>43</sup>.

Tra i doveri dell'Istituto, poi, oltre a quello di fornire il sussidio caritativo agli ex religiosi indigenti, vi è anche quello di aggiornare la Santa Sede della propria situazione di vita, attraverso l'invio di una relazione periodica<sup>44</sup>. A prescrivere tale obbligo è il can. 592, ai sensi del quale è il Moderatore supremo di ogni Istituto a doversi occupare di questa incombenza<sup>45</sup>. Ciò serve a favorire una stretta comunione tra i vari istituti religiosi e la Santa Sede, che dev'essere informata dello stato di vita di questi all'incirca ogni sei anni<sup>46</sup>.

---

40 Ibidem.

41 Ibidem.

42 J. RIBEIRO VALDINEI, *La dimissione dei religiosi nella legislazione della chiesa latina dal codice del 1917 al codice del 1983 con speciale riferimento alle legislazioni particolari*, cit., p. 268.

43 Ibidem.

44 J. TORRES, *Forme di separazione dei membri dall'Istituto*, cit., p. 90.

45 CIC 1983, can. 592.

46 D. BOREK, *L'esercizio della potestà coattiva nella Chiesa con particolare riferimento alla dimissione dei religiosi: (studio giuridico-storico)*, cit., p. 243.

Il can. 704, invece, esige un ulteriore adempimento particolare: richiede, cioè, che in tale rapporto vengano segnalati i casi di separazione dall'Istituto: ciò al fine di consentire alla Sede Apostolica di prendere nota della frequenza di essi, segno di inevitabile malessere all'interno di una determinata comunità<sup>47</sup>.

## Bibliografia

ANDRÉS D.J., *Il diritto dei religiosi: commento esegetico al codice*, 2° ed., Roma 1996.

ANDRÉS D.J., Il sussidio caritativo a quelli che abbandonano gli Istituti. Passato, presente e futuro dell'istituzione, in *Vita consacrata* 25 (1989), pp. 54 ss.

BEYER J.B., La vita consacrata: prospettive di avvenire, in *Vita Consacrata: Rivista di studi e informazione per istituti religiosi e secolari*, XXX (1994), pp. 698 ss.

BOREK D., *L'esercizio della potestà coattiva nella Chiesa con particolare riferimento alla dimissione dei religiosi: (studio giuridico-storico)*, Roma 1999.

CICCIMARRA F., Come conciliare il “dovere giuridico” dell'istituto a fornire a coloro che abbandonano legittimamente la vita religiosa prestazioni varie ex caritate et aequitate, con il “non-diritto” di costoro a ricevere alcunché per il lavoro svolto (c. 702)?, in *Vita Consacrata: Rivista di studi e informazione per istituti religiosi e secolari*, XXVII (1991), pp. 890 ss.

DE PAOLIS V., *La vita consacrata nella Chiesa*, Venezia 2010.

DI MATTIA G., *Il voto di povertà religiosa e le assicurazioni sociali*, in *Monitor ecclesiasticus*, CX (1985), pp. 198 ss.

GHIRLANDA G.F., *Il diritto nella Chiesa mistero di comunione: compendio di diritto ecclesiale*, Roma 2014.

GIACCHI O., *La norma del diritto canonico*, in *Ephemerides iuris canonici*, XXXIII (1977), pp. 16 ss.

LOBINA G., *Aiuto ai religiosi che abbandonano l'istituto. Giurisprudenza canonica e civile*, Roma 1975.

---

47 V. DE PAOLIS, *La vita consacrata nella Chiesa*, Venezia 2010, p. 592; CIC 1983, can. 704.

LOBINA G., Dimissioni dei religiosi e religiose negli istituti di diritto diocesano sussidio caritativo, in *Monitor ecclesiasticus*, C (1975), pp. 167 ss.

OMBRES R., Giustizia ed equità nel nuovo codice di diritto canonico latino: note introduttive, in *Apollinaris*, LXI (1988), pp. 729 ss.

RIBEIRO VALDINEI J., *La dimissione dei religiosi nella legislazione della chiesa latina dal codice del 1917 al codice del 1983 con speciale riferimento alle legislazioni particolari*, Roma 2000.

SUGAWARA Y., Ordinari per i membri degli istituti religiosi, in *Periodica* 101 (2012), pp. 417-440.

SUGAWARA Y., Separazione imposta ai membri dell'istituto religioso, in *Periodica de re canonica*, CVI (2017), pp. 189 ss.

TORRES J., Forme di separazione dei membri dall'Istituto, in *Commentarium pro religiosis et missionariis*, XCIX (2017), pp. 85 ss.